

DELIBERA N. 244/13/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ SVILUPPO EDITORIA CALABRIA S.R.L. (QUOTIDIANO ON LINE “IL CORRIERE DELLA CALABRIA”) PER LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE RELATIVE ALLA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATE PER I GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 21 marzo 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”, e successive modifiche;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*” come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi dell'art. 11 *quater*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la nota del 15 febbraio 2013 (prot. n. 8813) con cui il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria, a seguito di verifiche effettuate d'ufficio sulla stampa quotidiana e periodica locale nel corso della campagna elettorale, ha accertato che "Il Corriere della Calabria", nella sua edizione on line, avrebbe pubblicato in data 13 febbraio 2013 messaggi politici elettorali senza la dicitura "Messaggio elettorale" e senza l'indicazione del soggetto politico committente, come prescritto dall'art. 7 della legge 28/2000 e dall'art. 23 della delibera 666/12/CONS. In particolare, i messaggi oggetto di accertamento recano la dicitura "Vota Gesualdo Costantino" con il simbolo del Partito Democratico e "Franco Bruno con Bersani alla Camera dei Deputati – elezioni del 24 e 25 febbraio 2013" con l'indicazione di voto sul simbolo del Partito Democratico, senza riportare la dicitura richiesta dalle norme richiamate;

VISTA la nota del 25 febbraio 2013 (prot. n. 11029) con cui il predetto Comitato ha trasmesso le conclusioni dell'istruttoria, unitamente alla documentazione acquisita, ritenendo che le fattispecie oggetto di accertamento configurino una violazione del combinato disposto degli articoli 7 della legge 28/2000 e 23, comma 1, della delibera 666/12/CONS, proponendo l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 10 della legge 28/2000 in considerazione del mancato adeguamento spontaneo all'obbligo di legge;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa e, in particolare, la copia della schermata del quotidiano on line riportante i messaggi oggetto di accertamento;

CONSIDERATO che il quotidiano "Il corriere della Calabria" cui i fatti descritti sono stati contestati non ha trasmesso nel termine assegnato alcuna memoria, procedendo invece a pubblicare un articolo, il successivo 18 febbraio, nel quale viene fortemente criticato l'agire del Comitato con riferimento al messaggio "Vota Gesualdo Costantino", sottolineando che la foto era stata pubblicata a corredo di un articolo giornalistico avente un contenuto denigratorio nei confronti di quell'esponente politico. Nell'articolo non viene fatta alcuna menzione dell'altro messaggio oggetto di accertamento;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 7 della legge n. 28/2000, sui giornali quotidiani e periodici sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale: a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; b) pubblicazioni destinate alla presentazione di programmi delle liste, dei gruppi di candidati; c) pubblicazioni di confronto tra più candidati;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 23 della delibera 666/12/CONS, i messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 28/2000, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura "messaggio elettorale" con l'indicazione del soggetto politico committente;

CONSIDERATO che la dicitura "*Vota Gesualdo Costantino*" appare in sovraimpressione rispetto ad un'immagine del Signor Gesualdo Costantino pubblicata, in data 13 febbraio 2013 nell'edizione on line del "Corriere della Calabria", in collegamento con una notizia di cronaca relativa ad una vicenda giudiziaria in cui risulta coinvolto il medesimo Signor Costantino;

RILEVATO che, sebbene la foto riportata in allegato all'articolo oggetto di accertamento possa presentare una valenza propagandistica in ragione della presenza del simbolo del partito e della dicitura ivi riportata di invito al voto, la lettura dell'articolo, nel quale si dà conto delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il signor Costantino, rende evidente che la pubblicazione della foto medesima non persegue alcuna finalità elettorale, essendo finalizzata a rendere riconoscibile in soggetto in questione e che, pertanto, non ricorre una violazione della norma contestata in quanto la fattispecie non integra gli estremi del messaggio elettorale di cui all'articolo 7 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, pertanto, che tale fattispecie, non integri la violazione dell'art. 7 della legge 28/2000;

CONSIDERATO che il messaggio recante la dicitura "*Franco Bruno con Bersani alla Camera dei Deputati – elezioni del 24 e 25 febbraio 2013*" collegato all'immagine del candidato e pubblicato in data 13 febbraio 2013 nell'edizione on line del "Corriere della Calabria" non risulta collegato ad alcun articolo giornalistico e presenta una valenza propagandistica;

RILEVATO in particolare che il suddetto messaggio risulta privo della dicitura "messaggio elettorale" e dell'indicazione del committente, di talché non risulta riconoscibile come tale e che, quanto al contenuto, lo stesso appare in contrasto con il dettato dell'articolo 7 della legge in quanto non risulta riconducibile ad alcuna delle forme di messaggio ivi tassativamente indicate in quanto il messaggio si limita a riportare uno slogan politico-elettorale;

RITENUTA pertanto la violazione delle disposizioni normative e regolamentari sopra richiamate, con riferimento alla sopra descritta fattispecie oggetto di accertamento da parte del competente Comitato;

RITENUTO con riferimento al messaggio "*Franco Bruno con Bersani alla Camera dei Deputati – elezioni del 24 e 25 febbraio 2013*" pubblicato da "Il Corriere

della Calabria”, nella sua edizione on line del 13 febbraio 2013, di aderire alla proposta del Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria per l’accertata violazione dell’art. 7 legge 28/2000 e dell’art. 23 della delibera 666/12/CONS;

RITENUTA l’applicabilità al caso di specie dell’art. 10 comma 8 lett. a) della legge 22 febbraio 2000 n. 28 il quale prevede che *“l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla società Sviluppo Editoria Calabria s.r.l., editrice del quotidiano “Corriere della Calabria”, di pubblicare, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, nell’edizione on line del quotidiano una comunicazione recante l’indicazione della violazione commessa per aver pubblicato in data 13 febbraio 2013, durante la campagna elettorale per le elezioni della Camera e del Senato del 24 e 25 febbraio 2013, un messaggio politico elettorale - *“Franco Bruno con Bersani alla Camera dei Deputati – elezioni del 24 e 25 febbraio 2013”* - privo della dicitura “messaggio elettorale” e dell’indicazione del soggetto politico committente, e non conforme alle forme tassativamente previste. A tale comunicazione, nella quale si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine, deve essere dato un risalto non inferiore, per collocazione e caratteristiche editoriali, al messaggio pubblicato in data 13 febbraio 2013.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla

notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria.

Roma, 21 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci